



ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 519 del 08/04/2015

Oggetto: NEC – New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271).

Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR).

Comune di localizzazione: Roverchiara (VR).

Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014).

1. PREMESSA

In data 20/10/2008 con è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta NEC S.r.l. (con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271) domanda di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 550744.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 10/09/2014, è stato espresso parere interlocutorio non favorevole (n. 472) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 430775 in data 14/10/2014, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Ditta NEC S.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- 1) il PAT classifica l'area come esondabile e, di fatto, il sito è limitrofo a una zona certamente oggetto di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni e, comunque, oggetto di segnalazione di pericolosità idraulica; rimane indimostrata la compatibilità del sito con l'attività proposta.
Pertanto, l'intervento appare inottemperante alle disposizioni sulla esondabilità sancite dal D.Lgs. n. 36/2003. Non risulta, ipotizzabile classificare l'intervento sulla base delle possibili deroghe, non risultando, neppure sotto tale profilo, osservata l'ipotesi contemplata sempre dal D.Lgs. n. 36/2003, nelle forme e modalità eventualmente ivi previste.
Al riguardo non appare sufficientemente garantita la sicurezza idraulica dell'area, per il solo fatto che l'argine della discarica è posto ad una quota uguale o simile alla vicina strada provinciale;
- 2) il D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che (Allegato 1, Punto 2.1, secondo comma):
“ (...) *Gli impianti non vanno ubicati di norma:*
(...) - in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni (...)”.

Il progetto appare pertanto in contrasto con lo strumento normativo vigente;

- 3) il proponente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel 2008 e ribadite nel 2009;
- 4) il D.Lgs. n. 36/2003, punto 2.4.2 dell'allegato 1, nel caso di franco minimo dalla falda freatica non indica la possibilità di realizzare dei sistemi artificiali che garantiscano il rispetto di tale prescrizione, contrariamente a quanto previsto per altre prescrizioni;
- 5) la Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona) risulta essere la struttura competente nella definizione se l'area in questione è da considerarsi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Detta struttura regionale si è espressa più volte sulla questione, definendo l'area in oggetto parzialmente boscata – anche da ultimo con la propria nota del 26/08/2014 (prot. N. 357969) - sottolineando che l'area risulterebbe vincolata anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004;

Risulta mancante quindi il parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale;

- 6) dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente pianiziale;
- 7) il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi (L.R. n. 108 del 02/08/2012) individua la zona come *“ambito di fragilità di origine antropica”*; in tale zona vanno applicate le disposizioni dell'art. 7 delle NTA in materia di prescrizioni e vincoli secondo le quali *“(…) non è ammessa trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed in particolare la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione e sostituzione delle alberature esistenti;(…)”*.

Il medesimo Piano d'Area individua puntualmente, nella carta delle fragilità, le cave dismesse (compresa quella in oggetto) e, riguardo questo tema, nelle norme tecniche di attuazione propone i seguenti interventi (art. 7):

“(…) Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico - didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, “Aree di cave abbandonate o dismesse”, della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44 (…)”.

Lo stesso articolo, considerata l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale, dà un'indicazione specifica riguardante la cava in oggetto:

“(…) Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria (…)”.

Il sito è definito bosco dalla Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona), è vincolato dal Piano d'Area Grandi Valli Veronesi ed è inoltre praticamente una zona umida. Dall'analisi delle matrici ambientali descritte nello studio d'impatto ambientale, appare evidente che i valori attribuiti agli aspetti naturalistici del sito scelto non sono adeguati alle effettive valenze naturalistiche riscontrate dai vari livelli di pianificazioni vigenti nonché dal reale stato dei luoghi.

Il progetto appare pertanto in contrasto con il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi;

- 8) l'area ricade, rispetto la variante parziale del P.R.G. del Comune di Roverchiara, in ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale Paesaggistica – Zona Umida soggetta a Tutela).
- Il progetto appare pertanto in contrasto con gli strumenti pianificatori vigenti;
- 9) i valori del cedimento degli strati compressibili sottostanti il corpo di discarica sono di circa 60 cm, e si esauriscono per i 70-80% nell'arco dei 12 mesi. Non viene fatta alcuna considerazione sui cedimenti differenziali dovuti alla modalità di deposito dei rifiuti i quali non vengono conferiti all'interno del lotto in un unico tempo bensì in fasi successive. Questo potrebbe causare un cambio di pendenza del fondo di discarica il quale non garantirebbe più il regolare deflusso delle acque come da progetto e una rottura per effetto punzonamento della membrana impermeabilizzante HDPE;
 - 10) non appare condivisibile la scelta di un diaframma bentonico di 60 cm di spessore, con coefficiente di permeabilità di 10 alla 7 cm /secondo, per mantenere in modo artificioso il franco di falda di almeno due metri, in quanto lo stesso non sembra avere le caratteristiche di durata di almeno 35 anni necessari alla gestione e alla post gestione della discarica.

**ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 3/19

La Ditta NEC S.r.l., con nota in data 12/11/2014 ha depositato le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo regionale n. 479886 in data 12/11/2014.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 03/12/2014, il Presidente della Commissione ha nominato il gruppo istruttorio per la valutazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., inviata alla Ditta proponente e acquisita al protocollo regionale n. 479886 del 12/11/2014.

Durante l'iter amministrativo sono pervenute alcune osservazioni da parte del Comune di Roverchiara (VR), acquisite agli atti in data 23/12/2014 al prot. n. 549831.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolte, in data 15/12/2014, in data 10/02/2015 e in data 09/03/2015 (presso la sede regionale di Palazzo Linetti – Venezia) tre riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota acquisita in data 01/04/2015, al prot. n. 137146, la Sezione Geologia e Georisorse ha fatto pervenire alcune osservazioni in relazione al progetto in questione.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Di seguito viene richiamata per ogni singola motivazione del parere interlocutorio non favorevole (n. 472) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso nella seduta del giorno 10/09/2014, una sintesi delle controdeduzioni predisposte dalla Ditta NEC S.r.l. (acquisite al protocollo regionale n. 479886 in data 12/11/2014) e le relative considerazioni del gruppo di istruttorio che ha valutato le succitate controdeduzioni:

A. Motivazione n. 1 e 2

- *il PAT classifica l'area come esondabile e, di fatto, il sito è limitrofo a una zona certamente oggetto di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni e, comunque, oggetto di segnalazione di pericolosità idraulica; rimane indimostrata la compatibilità del sito con l'attività proposta. Pertanto, l'intervento appare inottemperante alle disposizioni sulla esondabilità sancite dal D.Lgs. n. 36/2003. Non risulta, ipotizzabile classificare l'intervento sulla base delle possibili deroghe, non risultando, neppure sotto tale profilo, osservata l'ipotesi contemplata sempre dal D.Lgs. n. 36/2003, nelle forme e modalità eventualmente ivi previste. Al riguardo non appare sufficientemente garantita la sicurezza idraulica dell'area, per il solo fatto che l'argine della discarica è posto ad una quota uguale o simile alla vicina strada provinciale;*
- *il D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che (Allegato I, Punto 2.1, secondo comma):*
 - (...) *Gli impianti non vanno ubicati di norma:*
 - (...) *in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni (...)*.*Il progetto appare pertanto in contrasto con lo strumento normativo vigente. (...)*

A.1 Sintesi della controdeduzione della Ditta NEC S.r.l.

"(...) Il riferimento ad eventi riguardanti aree diverse da quelle di localizzazione del progetto non è pertinente all'oggetto dell'istruttoria. In ogni caso, un singolo episodio, di cui non è neppure fornita alcuna documentazione o informazione verificabile, non è di per sé elemento atto a stabilire la pericolosità idraulica di una data area.

(...)

si fa infine presente che dal richiamato verbale della Conferenza di Servizi 10 settembre 2014 emerge, semmai, che: (i) la Commissione non ha affatto accertato l'incompatibilità idraulica del sito di localizzazione del progetto; (ii) sono stati sollevati meri dubbi in merito da alcune autorità partecipanti alla Conferenza, peraltro incompetenti nella materia in esame; (iii) i dubbi in questione sono stati

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

immediatamente confutati dai membri del gruppo istruttorio della stessa Commissione VIA. Pure da questo punto di vista, dunque, non vi sono elementi atti a consentire l'espressione di un parere negativo sul progetto. (...)".

A.2 Considerazione del gruppo istruttorio

Il tempo di ritorno analizzato nel PAI dall'Autorità di Bacino risulta di 100 anni. Nello SIA e nella documentazione integrativa presentata prima dell'espressione della Commissione in data 10/09/2014 non risulta analizzata la pericolosità idraulica ed il rischio idraulico con tempi di ritorno 200 anni, come prescrive la norma - peraltro citata nello SIA a pag. 72 dell'elaborato C3 bis (settembre 2012).

Premesso che la zona non rientra in quelle espressamente vietate dai piani di settore (PAI Fissero-Tartaro- Canal Bianco) ma che altri Enti che operano nel settore idraulico, quali in Consorzio di Bonifica, hanno mappato l'area oggetto dello studio come area con pericolosità idraulica e lambita da fenomeni di allagamento avvenuti negli ultimi 20 anni, si ritiene che l'area sia da un punto di vista idraulico delicata, meritevole di particolare attenzione e conseguentemente ambientalmente fragile. Vedasi al riguardo gli elaborati del PAI Fissero – Tartaro – Canalbianco denominati "Carta delle segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica" e "Carta del rischio idraulico Unione Regionale Veneta Bonifiche".

Inoltre, con riferimento agli strumenti di pianificazione comunale, i CDU rilasciati dal Comune di Roverchiara riportano la dizione: "Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT)"

L'analisi dei dati rilevati conferma la fragilità del sito dal punto di vista idraulico e la necessità di studi approfonditi che vadano al di là dell'affermazione: "*L'ulteriore verifica effettuata ha comunque evidenziato che il piano di imposta dell'impianto è situato alla stessa quota altimetrica della contermine strada provinciale S.P.45 che, come noto, deve garantire margini di sicurezza assoluti rispetto ad eventuali esondazioni.*"

Ciò tenendo in considerazione che le discariche sono impianti di deposito permanente di rifiuti e, pertanto, la disanima delle possibili criticità deve riferirsi a tempi di ritorno più lunghi ed a dati certi, non ipotetici.

Alla luce di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2003, delle criticità evidenziate dai documenti di pianificazione citati e fermo restando la delicatezza ambientale intrinseca del sito (da considerare opportunamente anche nella matrice ambientale idrica superficiale della matrice di Leopold presente nel riassunto non tecnico), era opportuno un puntuale studio con $Tr = 200$ anni per avvalorare la scelta del sito.

Si evidenzia che tale studio non è stato presentato neppure in occasione della redazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.). I documenti preliminari alla stesura del PAI e quelli del piano di gestione del rischio alluvioni, richiamati nella risposta alla comunicazione 10-bis, non hanno aggiunto ulteriori informazioni utili a quanto già esposto. Dall'analisi dei documenti, inoltre, risulta che l'area nella quale rientra il sito in esame non è stata oggetto di indagine da parte dell'Autorità di Bacino.

La segnalazione di allagamento dell'Unione regionale Bonifiche (ripresa nella carta di classificazione di pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica Veronese con il grado P1) avrebbe dovuto, invece, comportare un adeguato e puntuale approfondimento dell'analisi da parte del proponente.

La scelta di tempi di ritorno inferiori ai 200 anni operata nella redazione del PAI, non può infatti giustificare una riduzione del livello di approfondimento nell'analisi della conformità del sito.

In conclusione si conferma il parere contrario alla realizzazione di una discarica in una zona che potrebbe essere interessata da fenomeni esondativi e non si condivide, di conseguenza, la positività sugli impatti globali sull'ambiente idrico superficiale espresso dal Proponente anche nella matrice di Leopold.

B. Motivazione n. 3

- *il proponente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel 2008 e ribadite nel 2009;*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015****B.1 Considerazione del gruppo istruttorio**

Si prende atto che con trasmissione assunta al prot. reg. 714997 del 23/12/2009 è stato presentato un aggiornamento della relazione idraulica e di compatibilità ambientale alla luce del parere del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese (nota prot. n. 5750 del 04/12/2008 e nota del 22/01/2009).

Premesso che dalla positiva verifica dell'avvenuto riscontro alle osservazioni del Consorzio di Bonifica, la "motivazione 3" non risulta più identificabile come motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi, si rileva comunque che il bacino di laminazione dovrebbe essere dimensionato in modo da poter accogliere l'intero volume di acqua previsto, senza dovere ricomprendere nel calcolo anche il volume disponibile nella canaletta di drenaggio.

C. Motivazione n. 4

- *il D.Lgs. n. 36/2003, punto 2.4.2 dell'allegato 1, nel caso di franco minimo dalla falda freatica non indica la possibilità di realizzare dei sistemi artificiali che garantiscano il rispetto di tale prescrizione, contrariamente a quanto previsto per altre prescrizioni;*

C.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(...) Non è chiaro perché siffatta considerazione sarebbe di ostacolo al progetto. Come noto, il fatto che una norma non consenta espressamente un dato intervento non è di per sé elemento atto a rendere illecito lo stesso (altrimenti le normative dovrebbero considerare ogni e ciascuna possibile condotta, il che, all'evidenza, è impossibile oltre che inutile e potenzialmente dannoso). Al contempo, quanto sopra non risulta essere vietato né dal D.Lgs. 36/2003 né da altre normative. Ne deriva che in punto normativo l'intervento in esame è certamente possibile.

(...)

Infine, stupisce che siffatte considerazioni siano state fatte acriticamente proprie dalla Commissione VIA quando:

- esse provengono da soggetti incompetenti ad esprimersi sulle caratteristiche strettamente tecniche del progetto e che non le hanno neppure sostanziate in alcun modo;*
- come visto, i soggetti tecnicamente competenti a valutare il progetto, ossia gli appartenenti al gruppo istruttorio della Commissione VIA, lo hanno invece ritenuto realizzabile. (...)"*

Stralcio Studio idrogeologico ai sensi dell'art. 74 L.R. n. 11/2010

Nell'allegato B del riscontro alla comunicazione ai sensi del 10 bis, il Proponente fa riferimento alla "Relazione Rizzotto" contenuta nello Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione Roverchiarretta, previsto dalla L.R. 16/02/2010, n. 11 - art. 74.

"(...) RILIEVI FREATIMETRICI E PIEZOMETRICI

In data 23 settembre 2011 alla presenza di un rappresentante della Me.CA s.r.l. è stata effettuata una campagna di rilevamento delle quote di falda nei piezometri della rete presente nell'area in esame.

Le quote assolute di falda sono state dedotte tenendo conto delle quote dei bocca pozzi indicate nella documentazione progettuale.

L'esame dei dati ottenuti, che come andamento generale non si discostano da quelli precedenti, contenuti nella documentazione progettuale, evidenzia che per la falda superficiale non è possibile definire una geometria univoca in termini di direzioni di deflusso e gradienti. Le quote di falda tra i singoli punti di misurazione non sono correlabili se non con gradienti disomogenei e inversi e direzioni tortuose non giustificabili idrogeologicamente.

Dall'esame delle stratigrafie correlate ai piezometri della falda superficiale si è potuto ricostruire come le profondità monitorate sono quelle comprese tra 1 e 4 metri per la serie dei piezometri Ne da 1 a 5 per la serie P.

L'esame comparato dei dati stratigrafici dà ragione di una non continuità laterale fra i corpi idrici sotterranei compresi tra 1 e 5 metri di profondità.

Di conseguenza più che di un'unica falda superficiale freatica, siamo in presenza di svariati corpi idrici sub superficiali, talora confinati e tra essi non idraulicamente connessi.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Sezione geologica tratta dalla documentazione progettuale - si evidenzia la non continuità degli acquiferi superficiali.

Questa condizione è in linea con le strutture ondulate concave a resistività leggermente maggiore, fino a 60-70 ohm-m, riconducibili a limi sabbiosi e sabbie limose, alle quali possono essere riferiti acquiferi superficiali che ospitano falde sospese freatiche o parzialmente confinate, già evidenziate dalle tomografie elettriche.

Va peraltro evidenziato che la rete piezometrica di superficie, per la profondità dei filtri adottata, non dà conto dei parametri idraulici di una serie di corpi acquiferi presenti tra i 5 e i 6 m circa di profondità, come si può evincere dalla seguente documentazione tratta dal progetto.

Paradossalmente invece il piezometro N9 evidenzia la presenza di acqua all'interno di litologie considerate impermeabili, senza raggiungere livelli permeabili o semipermeabili.

Condizioni di omogeneità direzionale e di gradiente piezometrico sono invece riferibili alla falda più profonda, contenuta in acquifero prevalentemente sabbioso, ben identificato per spessore e continuità laterale dalle stratigrafie e dall'indagine geoelettrica.

Elaborazione dei rilievi piezometrici del 23/09/2011 - piezometri profondi

Nel contesto idrogeologico in questione è indiscutibile che le piezometriche della falda più profonda non possano coincidere con quelle delle falde superficiali, dato che già queste ultime non trovano fra esse stesse corrispondenza.

La differenziazione tra le quote piezometriche indica indubbiamente che si tratta di falde idraulicamente indipendenti, ma non prova che quella più profonda sia inequivocabilmente protetta e separata al tetto da un livello impermeabile continuo. (...).

Stralcio Conferenza Stato - Regioni

"(...) A tale riguardo la conferenza Stato Regioni del 12 dicembre 2002 ha stabilito nell'allegato 1 la definizione di falda e la diversa definizione di "falda effimera":

Falda: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno in libera, confinata, semiconfinata/semilibera:

- libera: falda limitata solo inferiormente da terreni impermeabili e che può ricevere apporti laterali e dalla superficie;
- confinata: falda limitata inferiormente e superiormente da livelli impermeabili (acquicludi), con acqua in pressione, che può ricevere alimentazione solo lateralmente e, nel caso si abbia una risalienza dei livelli al di sopra del piano campagna, si ha una falda artesianica;
- semiconfinata: falda limitata da livelli semipermeabili (acquitardi) che permettono un debole passaggio da una falda all'altra e, a seconda dell'oggetto dell'indagine, si distinguono una falda semiconfinata o semilibera;

Non costituiscono una falda i livelli discontinui e/o di modesta estensione presenti all'interno e al di sopra di una litozona a bassa conducibilità idraulica. (...)"

Conclusione del Proponente

"(...) Esattamente quanto indicato dal geologo Rizzotto per primi 5 metri di sottosuolo area discarica. (...)

In conclusione, le falde effimere e sospese, quali quelle che si incontrano nei primi 5 metri del sottosuolo di Roverchiara, non sono da considerarsi falda secondo le previsioni del decreto legislativo 36/2003 così come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni. (...)"

C.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014**Valutazioni sulla situazione idrogeologica**

"(...) per la verifica della situazione idrogeologica locale sono state condotte sull'area in esame numerose indagini sia di tipo diretto (terebrazioni a carotaggio continuo, prove penetrometriche, misure dei livelli freaticometrici) che di tipo indiretto (misure di conducibilità elettrica sulle acque di falda in 7 piezometri superficiali e 6 piezometri profondi, rilevazioni geoelettriche tramite tomografia elettrica), sia da parte privata che da parte di professionisti incaricati dal Comune.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Dall'esame dell'intero corpus delle indagini eseguite si conferma la presenza sull'area di studio di due acquiferi ben distinti, il primo superficiale e non continuo, contenuto nello strato di terreni prevalentemente sabbiosi e limoso-sabbiosi presenti nei primi 4 m dal piano campagna. Il secondo acquifero, più importante e fruttuoso del primo, è contenuto nell'orizzonte compreso fra le quote -9 m dal p.c. e -21 m dal p.c., costituito da un banco di sabbie medio-grosse con frazioni ghiaiose nella parte inferiore.

I due acquiferi sono separati fra loro da uno strato di terreno a bassa permeabilità (acquiclide) dello spessore di circa 4 - 5 m, la cui continuità è evidente nei profili stratigrafici ricostruiti sulla base delle numerose indagini di campo eseguite. (...).

C.3 Considerazione del gruppo istruttorio

Estratto dal paragrafo 3.4.2 "Analisi ambientale a livello locale" dello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Ditta NEC S.r.l. (Pagina 29):

"(...) La struttura stratigrafica del sottosuolo nell'area esaminata indica la presenza, entro i primi 20 m di profondità dal p.c., di due acquiferi sabbiosi corrispondenti ad un livello sabbioso superficiale posto tra 0 e 4 m circa al di sotto del p.c. e ad un potente banco sabbioso profondo situato tra 9-10 e 20-22 m sotto il p.c. I due acquiferi sono nettamente separati tra loro dall'orizzonte argilloso limoso continuo, posto tra il letto del primo livello sabbioso e il tetto del banco sabbioso profondo.

I caratteri idraulici delle due falde sono stati esaminati con misurazioni dei livelli sui piezometri installati entro i fori di sonda (8 piezometri superficiali e 8 piezometri profondi).

Il livello sabbioso superficiale contiene una falda di tipo freatico di spessore modesto (2- 3 m), la cui superficie si pone ad una profondità attorno a 1 m sotto il p.c. con andamento da nord-ovest verso sud-est.

Il valore di permeabilità è stato ottenuto dalla media dei valori derivanti dalle prove sperimentali Lefranc, ed è pari a 1.3×10^{-5} m/s. Il gradiente idraulico è stato ricavato dalla Carta Isofreatica della Regione Veneto ed è risultato pari a 0.8‰. (...)"

Conclusioni sulla soggiacenza della falda

I documenti presentanti successivamente nelle varie Integrazioni volontarie, fanno riferimento alla presenza delle due falde confermando quanto inizialmente riportato nello SIA.

Nel riscontro alla comunicazione 10 bis, la falda superficiale viene definita come:

"(...) effimera e sospesa (...) non sono da considerarsi falda secondo le previsioni del decreto legislativo 36/2003 così come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni (...)"

Viene dunque richiamato lo studio del Dott. Rizzotto a giustificazione della presenza di una sola falda alla quale far riferimento e, conseguentemente, della scelta del diaframma bentonitico perimetrale quale protezione per "l'acquifero superficiale non continuo".

La relazione Rizzotto riporta anche: *"(...) Va peraltro evidenziato che la rete piezometrica di superficie, per la profondità dei filtri adottata, non dà conto dei parametri idraulici di una serie di corpi acquiferi presenti tra i 5 e i 6 m circa di profondità,*

(...)

La differenziazione tra le quote piezometriche indica indubbiamente che si tratta di falde idraulicamente indipendenti, ma non prova che quella più profonda sia inequivocabilmente protetta e separata al tetto da un livello impermeabile continuo. (...)"

In merito alla definizione di "Falda" di cui alla Conferenza Stato Regioni del 12 dicembre 2002, non si vede come la stessa non possa corrispondere alle falde sospese, freatiche o parzialmente confinate, identificate nel sito in esame sia dalle indagini dirette eseguite da NEC che dalle verifiche anche con indagini di tipo geofisico descritte nei rapporti del Dott. Rizzotto.

Si tratta infatti di acque che si trovano al disotto della superficie del terreno, che saturano livelli di sottosuolo permeabili e in essi hanno circolazione e movimento con presenza continua e permanente.

Non si tratta inoltre di falde effimere (cioè di breve durata) come evidenziato se non altro dal fatto che vanno quantomeno in parte ad alimentare dei laghetti di falda all'interno dei quali l'acqua è abbondante.

**ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 8/19

Diversamente si dovrebbe ipotizzare, come per altro non è escluso nella relazione Rizzotto, che l'alimentazione dei laghetti in questione avvenga per lo meno in parte anche da risalita di acque da falde più profonde che, in tale ipotesi, non risulterebbero più confinate e protette come ipotizzato dal progetto NEC.

Tutte le indagini confermano comunque la delicatezza del sito riguardo la presenza di acque sotterranee e confermano quindi quanto scritto dal proponente nello studio di impatto ambientale circa la presenza di una falda superficiale che giustificerebbe, tra l'altro a parere del Proponente, la progettazione di un setto bentonico per mantenere le acque fuori dal corpo discarica.

In conclusione dato l'assetto idrogeologico, non si ritiene che il progetto in esame possa essere considerato conforme alla normativa di settore contenuta nel D.Lgs. n. 36/2003, punto 2.4.2 dell'allegato 1 citata nella Motivazione 4.

Visto la delicatezza del sito rispetto all'ambiente idrico sotterraneo, si conferma inoltre la non condivisione di quanto riportato nella matrice di Leopold nel riassunto non Tecnico dello SIA che nell'impatto globale sottovaluta questo valore.

Per tali aspetti l'Ing. Penazzi allega la nota con le considerazioni del Servizio Geologia e Georisorse sull'argomento (prot. n. 137146 in data 31/03/2015 e acquisita in data 01/04/2015), **allegata al presente verbale.**

D. Motivazione n. 5

- *la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona) risulta essere la struttura competente nella definizione se l'area in questione è da considerarsi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978. Detta struttura regionale si è espressa più volte sulla questione, definendo l'area in oggetto parzialmente boscata - anche da ultimo con la propria nota del 26/08/2014 (prot. N. 357969) - sottolineando che l'area risulterebbe vincolata anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004;*
- *Risulta mancante quindi il parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale;*

D.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(...) I richiamati pareri della Sezione bacino idrografico Adige Po non hanno natura vincolante (in questo senso, la sentenza del Tar Veneto, 21 maggio 2013 n. 720 nonché il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 291890 del 9 maggio 2014, entrambi relativi al progetto). Detti pareri, in più, sono contraddittori e perplessi posto che la stessa Autorità: (i) nel gennaio 2009 aveva formalmente certificato l'assenza di boschi nell'area d'interesse con nota prot. n. 29765 e (ii) ha dichiarato che il suo successivo "ripensamento" è stato basato su accertamenti meramente "speditivi", affermando altresì la necessità di successive verifiche, mai effettuate sebbene l'istruttoria sia in essere da 6 anni. A fronte di ciò, Nec ha prodotto in atti ampia e dettagliata relazione a firma dell'Agronomo dott. Giuliano Bertoni, trasmessa il 29 novembre 2011, che dimostra come l'area di localizzazione del progetto non possa essere considerata boscata (cfr. allegato [C] alla presente onde costituirne parte integrante). Le conclusioni di tale relazione sono quindi state condivise dal gruppo istruttorio della Commissione VIA che, più in generale, ha altresì analizzato nel dettaglio lo stato di fatto dell'area nonché i vincoli insistenti sulla stessa, escludendo vincoli boschivi e proponendo l'espressione di parere positivo sul progetto. Il tutto, come da verbali delle riunioni del 1° settembre 2014 e, in precedenza, del 23 maggio 2013.

(...)

Infine, va altresì notato che: (i) la stessa Sezione idrografica bacino Adige Po ha confermato come la vegetazione presente non sia di ostacolo al progetto, autorizzandone il taglio con provvedimento n. 118596 del 19 marzo 2013. (...)"

**ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**D.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014Considerazioni relative alla componente vegetazionale dell'area

“(…) In merito ai molteplici pareri espressi dal servizio forestale di Verona relativamente alla definizione di area boscata applicabile al sito in questione, si ritiene opportuno riportare il parere espresso sulla questione dall'avvocatura della Regione Veneto in data 09/05/2014 prot. N., 201890: “Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia. (…)”

Le considerazioni e le valutazioni qui effettuate derivano dall'analisi *“(…) della documentazione prodotta dalle parti, dai sopralluoghi delle sottocommissioni e dall'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto ricavata dal Geo Portale della Regione del Veneto. (…)”*.

Descrizione vegetazionale dello stato dell'area:

“(…) dall'analisi sulla evoluzione storica del sito effettuata attraverso l'analisi delle foto aeree disponibili nella documentazione agli atti si può dedurre che:

- il sito è stato utilizzato per attività estrattiva negli anni antecedenti al 1980,*
- il sito non risulta coperto da vegetazione arborea alla data del 1981,*
- nei setti non occupati dalle vasche, sono presenti una viabilità interna ed alcune strutture edilizie,*
- le foto aeree degli anni successivi mostrano che nei setti tra le vasche sono presenti piante disposte in filari paralleli,*
- la disposizione delle piante in filari è confermata nella sequenza storica fotografica successiva.*

Dall'analisi dello stato di fatto del sito effettuata con sopralluoghi si è dedotto che:

- si conferma, nella porzione di terreno non occupata dalle vasche d'acqua, la presenza di alberi, di viabilità e di un ricovero.*
- sono riscontrabili nell'area due situazione vegetazionali di tipo arboreo: la coltivazione del pioppo, in maniera prevalente, e la consociazione pioppo e salice, presente nelle aree marginali,*
- le piante di pioppo, pur se in molti casi con chiome cadenti, presentano una disposizione tipica degli impianti con file regolari e con distanza tra le piante regolare,*
- non sono presenti piante pioniere tipiche dei terreni abbandonati, o altre specie riferibili alle specie costituenti il “bosco planiziale”,*
- la chioma dei pioppi si presenta densa e copre completamente sia l'area d'impianto sia parte delle vasche,*
- relativamente alla presenza arbustiva questa è rappresentata prevalentemente da sanguinella (cornus sanguinea), specie tipica nei terreni prossimi ai corsi d'acqua;*
- le porzioni di terreno prive di piante sono ricoperte da rovi e da equiseti,*
- l'intorno dell'area presenta molto diffusa e prevalente la coltivazione del pioppo.*

L'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto proveniente dal Geo Portale della Regione del Veneto non identifica nell'area la presenza del vincolo forestale, mentre lo rileva in altre zone del Comune di Roverchiara corrispondenti alle aree boscate identificate nelle Tavole delle Invarianti e dei Vincoli del Piano di Assetto del Territorio.

Le analisi storiche e puntuali consentono di far rientrare l'area oggetto della richiesta come una ex cava dove è presente una coltivazione specializzata di pioppo in fase di totale abbandono.

E' acclarato peraltro che la coltivazione del pioppo, effettuata con l'impianto di ibridi, è una coltura agraria specializzata molto diffusa nel territorio nei comuni della parte Sud della Provincia di Verona. La stessa area è circondata da coltivazioni di pioppo in atto. (…)”

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**Aspetti vegetazionali riscontrabili negli strumenti urbanistici

“(…) aspetti vegetazionali riscontrabili negli strumenti Urbanistici comunali, PAT, Quadro conoscitivo, Piano degli Interventi, nelle carte tematiche presenti nel Geoportale della Regione del Veneto e nelle tavole del Piano d’area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi.

Nelle quattro tavole del PAT relativamente agli aspetti vegetazionali, risulta:

- 1) Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: non emergono elementi o indicazioni sulla presenza di elementi generatori di vincolo sull’area o che l’area stessa sia generatrice di vincolo,*
- 2) Carta delle Invarianti: l’area non rientra nella classificazione delle "Aree boschive" ne dei "Filari alberati"*
- 3) Carta delle Fragilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all’aspetto vegetazionale dell’area,*
- 4) Carta della Trasformabilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all’aspetto vegetazionale dell’area. L’area ricade nell’ ATO A.2.4. definito come “Ambito Agricolo Meridionale con Nucleo Produttivo Consolidato” in un ambito definito: isole ad elevata naturalità - stepping stone. (...)*

(…) risultanze delle analisi Agronomiche ed Ambientali nelle Relazioni allegate al Quadro Conoscitivo:

- nell’analisi delle "Formazioni forestali" e nella Tavola delle Invarianti Paesaggistiche presenti nel territorio comunale, il sito in esame non è considerato ed identificato come "Formazione forestale" o “Aree boschive”;*

e del Piano degli Interventi:

- Tavola 1 “Variante n.1 al PI per adeguamento alle modifiche del quadro conoscitivo - Intero territorio comunale”, l’area ricade nell’ATO A 2.4 ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato e risulta identificata dalla presenza di un Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 articolo 142 - Territori coperti da foreste e boschi.*
- Tavola 9 “Vincolo Forestale L.R. 52/78 e Art.142 (D.Lgs 42/2004) - Aggiornamento aree boscate , siepi e filari”, l’area viene indicata come “Aree boscate da carta forestale” (con Vincolo forestale LR 52/78 e art 142 D.lgs 42/2004).*

Un ulteriore elemento di verifica dello stato dell’area viene dall’analisi degli elementi riscontrabili nel Quadro Conoscitivo Regionale, in particolare dall’analisi della Carta della Copertura del suolo del Veneto - C056021, il sito in esame è classificato come "Territorio agricolo".

L’analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale, desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto, non identifica l’area come soggetta a vincolo forestale.

L’analisi del Piano d’area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi è relativo alle seguenti tavole:

- 1) Tavola 2.7 - Carta delle Fragilità: l’area è identificata come cava estinta;*
- 2) Tavola 3.7 - Carta delle Valenze Storico-Ambientali: l’ambito non è ricompreso nel Sistema delle aree naturalistico-ambientale. (...).”*

Conclusioni relative alla componente vegetazionale dell’area

“(…) - Nell’esame degli Aspetti vegetazionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e sovracomunale sono emerse incongruenze tra i vari piani. In particolare il vincolo forestale dell’area presente nel Piano degli Interventi non compare nella cartografia del PAT: nello specifico nella Tav. n.1 “Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale” e Tav. n.2 “Carta delle invarianti” dove, al contrario, sono rappresentate tutte le aree del Comune di Roverchiara soggette al vincolo forestale corrispondenti alla cartografia regionale di riferimento. Tale incongruenza si conferma anche nella tavola C1102071_Vincolo Forestale (datata settembre 2014), desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto.

- La ricomposizione dell’area della discarica e dell’area a servizi, prevede l’inserimento di essenze autoctone, sostituendo i pioppi ibridi, e la creazione di un habitat adatto a garantire la biodiversità, con la ricostruzione ed il mantenimento dei corridoi ecologici locali e di un cuscinetto costituito da elementi arborei tra l’area industriale posta a Nord e l’area agricola circostante, prevedendo contemporaneamente la presenza di elementi lineari e di nuclei. (...).”*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**D.3 Considerazione del gruppo istruttorioCronistoria della corrispondenza, relazioni e sentenze intercorse

ottobre 2008	SIA Quadro di riferimento programmatico. Elab. C3 pag. 36 Vincolo paesaggistico da PRG.
20/10/2008	Modello A – il Proponente dichiara la presenza di Vincolo ambientale – paesaggistico L. n. 431/1985 e vincoli da PRG.
20/01/2009	Nota Servizio Forestale: sito non boscato
02/08/2011	Richiesta compatibilità paesaggistica da parte di UC VIA
14/10/2011	Nota Servizio Forestale: sito boscato e/o parzialmente boscato ai sensi della L.R. n. 52/1978
29/11/2011	Relazione Bertoni – NEC
07/12/2011	Nota Servizio Forestale: conferma superficie boscata e/o parzialmente boscata e cita più volte la relazione Bertoni a conferma di quanto scritto
dicembre 2011	Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione Roverchiarreta, previsto dalla L.R. 16/02/2010, n. 11 - art. 74.
04/06/2012	Nota Avv. Gerhardinger di contestazione dei tempi e della definizione di zona boscata e/o parzialmente boscata ai sensi della L.R. n. 52/1978. Si contesta anche la nota 02 agosto 2011 di richiesta invio documentazione al Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.
04/09/2012	Integrazione della documentazione dello SIA con Relazione C3 bis che riporta la normativa di PRG e quella del per i mappali interessati dall'intervento.
11/09/2012	Nota Servizio Forestale: conferma superficie boscata e/o parzialmente boscata al Presidente VIA.
07/12/2012	Nota Servizio Forestale di ulteriore conferma e sottolineatura della disponibilità data a sopralluoghi congiunti senza ricevere riscontro dalla Ditta. In risposta la Ditta presentò ricorso al TAR, poi rigettato in data 18/04/2013.
19/03/2013	Nota Servizio Forestale con la quale si danno indicazioni relativamente alla riduzione della superficie boscata
18/04/2013	TAR Rigetto ricorso NEC
09/05/2014	Parere espresso sul tema dall'avvocatura della Regione Veneto prot. n. 201890: <i>“Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia.”</i>

D.4 Sintesi delle posizioni

Come dimostra la copiosa corrispondenza, il parere legale dell'Avvocatura regionale, la sentenza del TAR, l'art. 74 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e le relazioni in proposito del dott. Bertoni, del dott. Benincà e del Gruppo Istruttorio, la problematica è stata negli anni oggetto di ampio dibattito. Dibattito che è concretizzato nell'intervento del Gruppo Istruttorio, durante la riunione del 10/09/2014, in cui si dà atto dell'assenza del vincolo di zona boscata e/o parzialmente boscata nell'area di intervento.

Riassumendo le posizioni espresse nei vari documenti, si ottiene il seguente quadro:

- Posizione 1- Area boscata e/o parzialmente boscata
 - Servizio Forestale regionale: ribadisce in 5 diversi momenti le caratteristiche di area boscata e/o parzialmente boscata, dopo una prima classificazione di “non boscata” nel 2009 desunta dalla cartografia. In particolare nella nota del 07/12/2011 viene riportata la seguente descrizione: “(...) Il sito nel suo insieme è apparso, dunque, caratterizzato principalmente da una vecchia ed abbandonata coltura specializzata di ibridi di Pioppo dislocata ai margini degli specchi d'acqua

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

presenti ed un tempo soggetti ad attività di cava e, pertanto, distribuita in maniera disomogenea nel territorio. All'interno di tale area è stato possibile distinguere anche parecchi soggetti arborei di origine gamica e di interesse forestale appartenenti ad altre specie quali salix sp., ulmus sp., qualche soggetto appartenente al genere acer, e rari soggetti appartenenti al genere quercus, un abbondante corredo arbustivo, nonché la presenza di rinnovazione appartenente alle specie di cui sopra. (...)”.

- **Comune di Roverchiara:** lo studio, finanziato dalla Regione e curato dal dott. Benincà, approfondisce l'analisi delle caratteristiche dell'area sotto molteplici aspetti e riassume nel seguente modo gli esiti delle ricerche: *“(...) Le ricerche dunque confermano che l'area attualmente un elevatissimo grado di naturalità essendo stata colonizzata da specie botaniche di pregio e numerose specie di animali tipiche delle zone umide più importanti del veronese. Dal punto di vista della biodiversità si tratta di un ambiente incredibilmente ricco, specie se rapportato al contesto territoriale in cui si colloca. Aree simili sono estremamente rare nell'ormai intensamente sfruttata campagna veronese e rappresenta un carattere effettivo di "oasi" che l'area delle ex-cave rappresenta in relazione ad un contesto territoriale connotato da agricoltura intensiva e presenza di una impattante matrice insediativa industriale. (...)”.*
- Posizione 2- Area non boscata
 - **Proponente:** presenta la relazione del dott. Bertoni con l'intento di dimostrare la mancanza di motivazioni della classificazione a superficie boscata e/o parzialmente boscata e ne dà la seguente descrizione: *“(...) Si ribadisce che nel sito sono presenti solamente piante di pioppo e di salice non sono state rilevate altre piante tipiche delle formazioni boschive, anche planiziali, come la quercia, l'olmo, l'acero, il frassino, l'ontano, il carpino ecc. (...)”.*
 - **Dal verbale della riunione del 10/09/2014:** *“(...) Le analisi storiche e puntuali consentono di far rientrare l'area oggetto della richiesta come una ex cava dove è presente una coltivazione specializzata di pioppo in fase di totale abbandono. (...)”.*

D.5 Conclusioni

La differenza tra le due posizioni risulta evidente nelle descrizioni che ne danno il Servizio Forestale ed il Dott. Bertoni. Tale differenza si traduce, però, nella necessità o meno dell'espressione del parere paesaggistico da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici di Verona ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Con tale parere si sarebbe acquisita la certezza della valenza paesaggistica dell'area e, in caso di parere negativo, si sarebbe potuta intraprendere la strada della riduzione della superficie boscata, come precisato nella nota del Servizio Forestale del 19/03/2013.

Da evidenziare che la definizione di bosco di un'area, indipendentemente dai vincoli imposti con i vari strumenti urbanistici in vigore, può essere effettuata, data la dinamicità delle formazioni forestali, esclusivamente a seguito di adeguate verifiche dirette e puntuali, così come evidenziato nell'allegato B2 alla D.G.R. n. 3811 del 09/12/2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23/04/2004, n.11, Norme per il governo del territorio".

La stessa delibera ritiene sempre valide, a tal fine, le modalità operative previste dalla normativa vigente (D.G.R. n. 4808/1997), che prevede l'esecuzione di rilievi a terra, per la definizione delle aree a bosco.

La L.R. n. 52/1978 all'art. 14 recita:

“(...) 1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. (Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito le parole “arborea o arbustiva” con le parole “arborea associata o meno a quella arbustiva”).

(...)

4. *Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.*

5. *Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

6. *Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico. (...)*”.

In conclusione si ritiene che il processo per acquisire “*l’onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia.*” sottolineato dalla Avvocatura regionale, doveva essere condotto in modo che non sussistessero più dubbi sulla natura più o meno boscata della zona, fermo restando che la qualità del bosco non influisce effettiva natura di bosco.

In tale incertezza diventava fondamentale che l’Ente deputato alla valutazione paesaggistica dell’area – Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici – fosse coinvolto nella valutazione per fugare ogni dubbio sulla valenza della zona.

Va anche sottolineato che il parere paesaggistico negativo – non interesse paesaggistico – avrebbe consentito di intraprendere la strada della compensazione per lo spostamento della superficie comunque ritenuta boscata dal Servizio Forestale.

E. Motivazione n. 6

- *dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente planiziale;*

E.1 Sintesi della controdeduzione presentata dalla Ditta NEC S.r.l.

“(…) *La motivazione di cui sopra deriva dall’acritica riproposizione di quanto unilateralmente affermato dalla Provincia di Verona nel corso della Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014. La Provincia, però, non è autorità competente in materia paesaggistica rispetto al progetto in esame né ha mai spiegato quali sarebbero, esattamente, i vincoli insistenti sull’area e violati dal progetto e da dove sarebbero desumibili; essa si è invero limitata ad affermazioni generiche ed indimostrate. Al contrario, il gruppo istruttorio della Commissione VIA, a seguito di approfondite analisi e valutazioni, non ha rilevato l’incompatibilità lamentata dalla Provincia. Non è poi superfluo evidenziare che il progetto prevede opere di mitigazione del suo impatto visivo, cui si aggiungono le prescrizioni proposte dal citato gruppo istruttorio nell’esprimere parere positivo all’intervento durante la riunione della Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014, come da relativo verbale. In conclusione, la motivazione qui riscontrata è infondata e non può portare ad alcuna valutazione negativa del progetto.(...)*”.

E.2 Considerazione del gruppo istruttorio

Nell’evidenziare che il parere della Provincia è stato formulato sulla documentazione depositata nel novembre 2014, la stessa ha ritenuto che l’intervento proposto alteri negativamente l’assetto percettivo della zona totalmente pianeggiante.

Pare opportuno ricordare che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello in base al quale nel formulare il proprio giudizio, l’amministrazione “(…) *esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione -, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione...) o quando l’atto sia privo di idonea motivazione. (...)*” (TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, 31/07/2014, 368; in senso conforme, Cons. St., sez. V, 27/03/2013 n. 1783, sez. V, 22/06/2009 n. 4206, sez. V, 21/11/2007 n. 5910, sez. VI, 17/05/2006 n. 2851, sez. IV, 22/07/2005 n. 3917; sez. VI, 11/02/2004 n. 458).

Quindi, il parere formulato dalla Provincia di Verona ben può basarsi su aspetti paesaggistici pur consapevole che, nel caso di specie, non è autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 14/19

F. Motivazione n. 7

- *il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi (L.R. n. 108 del 02/08/2012) individua la zona come "ambito di fragilità di origine antropica"; in tale zona vanno applicate le disposizioni dell'art. 7 delle NTA in materia di prescrizioni e vincoli secondo le quali "(...) non è ammessa trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed in particolare la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione e sostituzione delle alberature esistenti;(...)".*
- *Il medesimo Piano d'Area individua puntualmente, nella carta delle fragilità, le cave dismesse (compresa quella in oggetto) e, riguardo questo tema, nelle norme tecniche di attuazione propone i seguenti interventi (art. 7):*
 - *"(...) Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico - didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44 (...)"*
- *Lo stesso articolo, considerata l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale, dà un'indicazione specifica riguardante la cava in oggetto:*
 - *"(...) Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria (...)"*
- *Il sito è definito bosco dalla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona), è vincolato dal Piano d'Area Grandi Valli Veronesi ed è inoltre praticamente una zona umida. Dall'analisi delle matrici ambientali descritte nello studio d'impatto ambientale, appare evidente che i valori attribuiti agli aspetti naturalistici del sito scelto non sono adeguati alle effettive valenze naturalistiche riscontrate dai vari livelli di pianificazioni vigenti nonché dal reale stato dei luoghi.*

F.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(...) Senza qui entrare nel merito di tali modalità operative, che non si condividono, rimane il fatto che:

- (i) il Piano d'Area è derogabile e non costituisce causa automatica diniego al progetto;*
- (ii) le valutazioni istruttorie sinora svolte dalla Commissione VIA hanno concluso per la sua derogabilità nel caso di specie;*
- (iii) è compito della Commissione stessa concludere le proprie valutazioni nei previsti termini procedurali che, come accertato anche dal Giudice Amministrativo, sono ampiamente decorsi.*

Perciò, la ragione ostativa qui riscontrata, che si limita, a rilevare contrasti "sulla carta" tra il progetto e le previsioni del Piano d'Area non può fondare alcun diniego.

In aggiunta a quanto sopra e per mera completezza, si fa presente che Nec ha già ampiamente chiarito come la cava interessata dal progetto non sia affatto posta sul confine con il Comune di S.Pietro di Morubio (cfr. allegato [D.1] alla presente onde costituirne parte integrante) circostanza condivisa dal gruppo istruttore della Commissione VIA sin dal maggio 2013. A confine insiste una diversa cava o meglio dire insisteva posto che qualcuno l'ha poi riempita e né il Comune di Roverchiara né la Provincia di Verona sono stati in grado di chiarire chi ha proceduto al riempimento e sulla base di quali autorizzazioni (cfr. allegato [D.2] alla presente onde costituirne parte integrante).

Infine quanto alle considerazioni circa la natura boschiva dell'area di progetto e/o alla sua natura di zona umida meritevole di tutela secondo gli strumenti di pianificazione comunale, si rimanda a quanto detto in merito alla precedente motivazione 5 e alla successiva motivazione 8. Qui si ribadisce che, in

**ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

più occasioni, il gruppo istruttorio della Commissione VIA ha ritenuto perfettamente compatibile il progetto con il contesto in cui deve essere inserito. (...)”.

F.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014

“(…) Sul piano strettamente programmatico e urbanistico il progetto ora si inserisce in una area gravata da un vincolo del Piano d’Area delle “Pianure e Valli Grandi Veronesi” che all’art. 7 delle NTA prescrive che nel territorio interessato dal Piano d’area “...non è consentita la realizzazione di discariche...” e “... per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell’area posta a confine con il Comune di San Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell’area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti ed, in particolare, la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti; tale divieto si applica anche ad eventuali procedimenti in corso ...”. La cartografia del Piano, Tav 2 “Carta delle fragilità”, non riporta vincoli nell’area ed evidenzia, con un bollino quadrato rosso, che nell’area si trova una cava estinta. La ditta proponente ha fatto presente, con la presentazione di documentazione integrativa, che la norma specifica secondo la quale è vietata la realizzazione della discarica sulla cava senile di Roverchiara non riguarda il loro sito. La motivazione addotta è che la loro ex cava si trova a circa 200 metri dal confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, mentre esiste una ex-cava posta a sud-ovest del sito in questione che si trova proprio lungo il confine comunale. A prescindere da questo argomento, resta sempre il vincolo generale su tutto il Piano d’Area di non realizzare discariche. Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d’Area e per questo l’approvazione del progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006: “L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.” L’istruttoria ha esaminato anche la circostanza che il Piano d’Area è uno strumento urbanistico sovraordinato ai Piani Comunali, in quanto integrativo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Va ricordato in proposito che l’art.208 prevede la possibilità di effettuare, con l’approvazione del progetto, variante agli strumenti urbanistici a tutti i livelli di pianificazione.

Tuttavia, sulla scorta del parere dell’Avvocatura della Regione Veneto espresso con nota del 09/05/2014 prot. n. 201890, nel caso specifico, trattandosi di variante ad uno strumento urbanistico sovra comunale ed approvato dal Consiglio Regionale, si ritiene opportuno in applicazione dell’art. 25 della Legge Regionale 11 del 2004, attivare un procedimento che coinvolga, per quanto riguarda il Piano d’Area, il Consiglio Regionale. Pertanto, il voto licenziato dalla Commissione VIA dovrà essere rinviato alla Commissione Consigliare, per il parere di competenza.

Il progetto in esame contrasta in parte anche con le previsioni della pianificazione Comunale, PAT e PI, entrambi adottati e approvati dopo la presentazione del progetto della discarica nel 2008. In sintesi la destinazione di zona “F” è conforme alle norme della L.R. 3/2000 per la localizzazione di impianti di smaltimento, ma contrasta con le previsioni puntuali del Piano degli Interventi ed in particolare con gli elaborati della “scheda d’area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica” denominato “Progetto casa della testuggine”. La zona di discarica nel piano degli interventi è classificata F3/16 “Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica” finalizzato all’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica. Il PI inoltre classifica la zona come “Isola ad elevata naturalità (stepping stone) normata dall’art. 25 del NTO e vincolate ad “Aree boscate da carta forestale” ex L.R. 52/78 e art. 142 D.Lgs 42/2004. Le previsioni del Piano degli Interventi per l’area interessata dal progetto contrasta in parte con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio che infatti, nella Tavola n.1, dei vincoli non individua sull’area né il vincolo forestale né il vincolo paesaggistico.

Nel PAT Tav. n. 3 “Carta delle fragilità” e Tav. n.2 “Carta delle invarianti” l’area della ex cava e compresa all’interno di una più vasta area classificata “Area di pregio naturalistico ambientale” normata dall’art.11.2 delle NTA del Piano. Le prescrizioni e i vincoli per le aree di pregio naturalistico sono: “Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 16/19

esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

- In modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;
- Secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati;
- In modo da non penalizzare la vocazione agricolo-produttivo dell'area".

Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. (...)".

F.3 Considerazione del gruppo istruttorio

L'intervento del gruppo istruttorio, durante la riunione del 10/09/2014, fotografa tutti gli aspetti urbanistici contenuti negli strumenti di diverso livello e contiene alcune affermazioni che meritano una sottolineatura:

"- La ditta proponente ha fatto presente, con la presentazione di documentazione integrativa, che la norma specifica secondo la quale è vietata la realizzazione della discarica sulla cava senile di Roverchiara non riguarda il loro sito (...);

- (...) resta sempre il vincolo generale su tutto il Piano d'Area di non realizzare discariche. Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006. (...)".

Riporta anche lo stralcio dell'art. 7 delle NTA che recita:

"(...) per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di San Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti ed, in particolare, la realizzazione di discariche (...)".

Nelle conclusioni, estratte dal verbale della riunione del 10 settembre 2014, viene ipotizzato il superamento dei vincoli, imposti dai vari strumenti urbanistici, approvando il progetto ai sensi del comma 6 dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – variante urbanistica - evidenziando i seguenti aspetti:

- dubbi sull'individuazione della cava senile.
- dubbi sull'applicazione della norma di vincolo

La proposta di ricorrere al comma 6 dell'art. 208, disattende completamente le volontà pianificatorie espresse a tutti i livelli dagli organi deputati alla programmazione e pianificazione del territorio, e precisamente:

- Consiglio Regionale con l'approvazione del Piano d'area e con la L.R. n. 11/2010, art. 74
- Giunta Regionale con l'approvazione del PAT del Comune di Roverchiara contenente norme di protezione e salvaguardia della rete naturalistica.
- Comune di Roverchiara che si è dotato all'interno degli strumenti urbanistici di norme idonee alla protezione ed alla realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica.

Appare evidente che la Commissione VIA regionale, organo tecnico di valutazione ambientale, anche in riferimento al più volte citato Parere dell'Avvocatura regionale, possa proporre varianti agli strumenti pianificatori sopra menzionati ma che, dopo un'attenta analisi tecnica degli impatti indotti dal progetto presentato nel sito in esame, non ha ritenuto opportuno percorrere tale possibilità.

Nel caso di specie, infatti, la delicatezza ambientale del sito risulta evidente sia in tutte le matrici ambientali analizzate e sia in tutta la pianificazione urbanistica approvata.

G. Motivazione n. 8

- l'area ricade, rispetto la variante parziale del P.R.G. del Comune di Roverchiara, in ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale Paesaggistica - Zona Umida soggetta a Tutela).

**ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015****G.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.**

"(...) Come visto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione della discarica può certamente costituire variante ai vigenti strumenti urbanistici, incluso quello comunale. La mera esistenza di un vincolo previsto da detti strumenti, dunque, non ostacola ex se il progetto. Il gruppo istruttorio della Commissione VIA ha ampiamente e dettagliatamente analizzato la questione concludendo per la derogabilità degli strumenti comunali nel caso in esame e proponendo un parere positivo sul progetto, come da verbali del 1^o settembre 2014 e, prima, del 22 maggio 2013. La motivazione che si riscontra, quindi, non è idonea ad inibire il progetto. Tanto più che proviene da un'autorità incompetente al riguardo, ossia la Provincia di Verona, non il Comune di Roverchiara. (...)".

G.2 Considerazione del gruppo istruttorio

La L.R. n. 3/2000 prevede che le "discariche (omissis) vanno localizzate in zone territoriali omogenee di tipo E o F". Ciò non significa che acriticamente si debba riconoscere l'idoneità del territorio su cui si intende realizzare l'intervento, senza poter effettuare una valutazione sulla sua attuale utilizzazione (criterio peraltro previsto nell'allegato V punto 2. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Come già ampiamente sopra argomentato, anche l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale e la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico – didattiche, impongono l'espressione di un parere negativo in termini di "utilizzo del territorio" nonostante possa sussistere la conformità sotto il profilo urbanistico.

H. Motivazione n. 9

- *i valori del cedimento degli strati compressibili sottostanti il corpo di discarica sono di circa 60 cm, e si esauriscono per il 70-80% nell'arco dei 12 mesi. Non viene fatta alcuna considerazione sui cedimenti differenziali dovuti alla modalità di deposito dei rifiuti i quali non vengono conferiti all'interno del lotto in un unico tempo bensì in fasi successive. Questo potrebbe causare un cambio di pendenza del fondo di discarica il quale non garantirebbe più il regolare deflusso delle acque come da progetto e una rottura per effetto punzonamento della membrana impermeabilizzante HDPE;*

H.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(...) Tale motivazione proviene da un'autorità, la Provincia di Verona, le cui valutazioni tecniche sul progetto non sono certamente vincolanti e che, al contempo, non sono state avallate in alcun modo dal gruppo istruttore della Commissione VIA. In ogni caso, dette valutazioni si limitano a paventare ipotesi non verificate, nonostante un'istruttoria in essere da 6 anni. Già per questo l'argomentazione in esame è priva di fondamento e stupisce che sia stata richiamata a possibile diniego dell'autorizzazione. Ad ogni modo, si allega altresì puntuale relazione tecnica che confuta nel merito la motivazione qui in esame, alla luce dei dati di progetto già presentati (cfr. allegato [E] alla presente onde costituirne parte integrante). (...)".

H.2 Considerazione del gruppo istruttorio

L'osservazione proviene da una valutazione tecnica di supporto da parte dei commissari esperti della commissione VIA provinciale.

In considerazione della documentazione presentata nella risposta alla comunicazione 10 bis, si ritiene superata la motivazione come elemento ostativo.

I. Motivazione n. 10

- *non appare condivisibile la scelta di un diaframma bentonico di 60 cm di spessore, con coefficiente di permeabilità di 10 alla 7 cm /secondo, per mantenere in modo artificioso il franco di falda di almeno due metri, in quanto lo stesso non sembra avere le caratteristiche di durata di almeno 35 anni necessari alla gestione e alla post gestione della discarica.*

I.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(...) Anche in questo caso, dalla lettura del verbale della Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014 emerge come non si sia di fronte ad un'accertata ragione ostativa al progetto ma di mere affermazioni ipotetiche che non sono state accertate nei termini previsti per l'istruttoria. Tali ipotesi, poi, non

**ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 18/19

provengono da appartenenti al gruppo istruttorio che ha curato nel dettaglio l'analisi del progetto. Ad ogni modo, anche in relazione a questa motivazione si allega relazione tecnica che confuta nel merito quando erroneamente paventato (cfr. allegato [F] alla presente onde costituirne parte integrante)

La normativa tecnica vigente (Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003 n.36) prevede che "il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: $K > 1 \times 10^{-9}$ m/s e spessore ≥ 11 m".

Come indicato dalla normativa, per quanto riguarda i fianchi della discarica, in progetto viene prevista la realizzazione di un diaframma dello spessore di 60 cm e della lunghezza di 9m dal piano di campagna attuale.

A seguito della osservazione, senza entrare nel merito specifico del franco citato, per la formazione del diaframma si prevede l'impiego di materiale dotato di conducibilità idraulica $k \geq 5 \times 10^{-9}$ cm/s (5×10^{-11} m/s) inferiore a quella di progetto. A tal fine possono essere impiegati miscele di tipo TIWODUR o di tipo Solidur® 273 (della Buzzi Unicem) certificate dal produttore con permeabilità a 90 giorni di maturazione inferiori a $1+5 \times 10^{-11}$ m/s.

Vengono di seguito verificate le caratteristiche di durata del diaframma proposto tale da assicurare il franco di falda di almeno due metri per almeno 35 anni (necessari alla gestione e alla post-gestione della discarica). (...)"

I.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014 - Proposta Prescrizioni

"(...) 13. Ai sensi di quanto indicato al punto 2.4.2. allegato 1, del D.M. 36/2003, si prescrive di realizzare il setto bentonitico perimetrale ad una distanza di almeno 2 metri verso l'esterno rispetto a quanto previsto in progetto. (...)"

I.3 Considerazione del gruppo istruttorio

Dall'analisi della documentazione progettuale consegnata dal proponente, si evince che il progetto presentato prevede la realizzazione di un diaframma bentonitico dotato di una conducibilità idraulica con $K = 10^{-7}$ cm/sec.

Nella documentazione a riscontro in risposta all'art.10 bis presentata, si modifica questa scelta e si descrive una miscela bentonica con una conducibilità idraulica con $K = 5 \times 10^{-9}$ cm/sec.

Non si può che confermare che quanto espresso nel progetto non è condivisibile e che con il riscontro all'art 10-bis si chiede una modifica progettuale che varia significativamente la conducibilità idraulica da $K \geq 1 \times 10^{-7}$ cm/sec, prevista nel progetto, a $K = 5 \times 10^{-9}$ cm/sec.

Si segnala inoltre che non si condivide nemmeno che nel disciplinare descrittivo si tollerino che almeno il 90% dei campioni analizzati abbiano le caratteristiche della miscela auto indurente. Significa che il setto bentonitico progettato non è previsto abbia omogeneità di funzionalità.

In conclusione, pur ribadendo la contrarietà alla realizzazione di un setto bentonitico per mantenere artificialmente il franco di falda ad una distanza di almeno 2 metri dal piano d'imposta dell'argilla, come previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, si conferma che lo stesso, così come progettato, non può considerarsi idoneo.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini, l'Arch. Gianluca Faoro e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario dell'Arch. Antenore Quaglio, del Dott. Livio Baracco e dell'Arch. Mirko Campagnolo, Componenti esperti della Commissione

parere definitivo non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame per le motivazioni e considerazioni precedentemente espresse ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I.



ALLEGATO B alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

pag. 19/19

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia